

Esaminate le note su richiamate,  
si ritira in camera di consiglio.

Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.04, il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in  
calce al presente verbale.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE di MARSALA**  
**SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dott.ssa

ha emesso la seguente

*SENTENZA*

nella causa civile iscritta al n. 1577/2021 R.G.

OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria

vertente

tra

rappresentato e difeso, in virtù di mandato *ad litem* allegato all'atto  
introduttivo, dall'Avv. Giovanni Lauro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,

-attore-

E

M [redacted] A S.P.A., [redacted]

[redacted] nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale della Banca (livello di procura D5) e, come tale, legale rappresentante della medesima Banca come da delibera del C.D.A. del 27.5.2021 ai sensi del vigente

[redacted]

-convenuto-

Conclusioni delle parti:

Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la violazione dell'art. 124 TUB applicabile *ratione temporis* e dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.00 in relazione all'art. 117 TUB, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, procedere al ricalcolo degli interessi al tasso minimo bot o, in subordine, secondo il calcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice; per effetto dell'accertamento di cui al punto 1, condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme versate in eccedenza, per un importo di € 22.797,39 o a quello maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa anche a mezzo della richiesta ctu, oltre interessi e rivalutazione, rideterminando il piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo bot; in ogni caso accertare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale e contrattuale, oltre che della normativa consumeristica richiamata nella parte in diritto, per avere la banca indicato un TAEG difforme da quello effettivo e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 2059 c.c. per violazione dell'art. 2 Cost., da quantificarsi in via equitativa in misura pari alla differenza tra il tasso convenzionale ed il tasso minimo bot per tutta la durata del rapporto, maggiorato di interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;

condannare, inoltre, la convenuta al rimborso delle spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., "rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate" (cfr. *ex multis* Cass. 10173/15) e che ci si riserva di quantificare in corso di causa; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto; vinte le spese.

OMISSIS

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è il contratto di finanziamento stipulato in data 07.06.2007 dall'odierno attore [ ] con la società [ ] (ora BANCA M [ ]

[ ]

Il contratto, distinto con il n. 2354019 prevedeva un importo complessivo di finanziamento pari ad € 32.374,44, da rimborsare in 120 rate mensili, dall'importo costante di € 449,10.

L'attore afferma la nullità delle condizioni contrattuali in punto di interessi per l'errata indicazione del TAEG e, dunque, violazione dell'art. 124 TUB pro tempore vigente: la discrasia tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo deriverebbe dalla mancata valutazione nel relativo calcolo di tutte le spese connesse al finanziamento, in modo particolare quelle relative all'assicurazione.

Tale illegittimità comporterebbe il ricalcolo delle posizioni di dare/avere, sostituendo al tasso di interesse previsto in contratto quello minimo BOT.

Ulteriore doglianza avanzata riguarda poi la violazione dell'art. 117 TUB per omessa indicazione del tasso effettivo praticato e del regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento adottato dall'istituto di credito.

Secondo l'attore, la banca, in violazione degli art. 1283 c.c. e 1346 c.c., avrebbe erroneamente calcolato gli interessi includendo, nel piano di ammortamento, alla voce capitale finanziato, anche gli ulteriori interessi del preammortamento.

Tale condotta avrebbe comportato l'applicazione degli interessi sugli interessi di preammortamento.

Infine, la rateizzazione avrebbe altresì comportato una difformità tra TAN e TAE, in alcun modo pubblicizzata, anzi del tutto omessa.

Per tali motivi ha chiesto l'accertamento di quanto lamentato, con rideterminazione delle rispettive posizioni di dare/avere e condanna anche al risarcimento del danno.

L'istituto di credito convenuto, contestati tutti gli assunti avversari, ha ribadito la correttezza e legittimità delle clausole contrattuali, rilevando in particolare l'erroneità dei calcoli eseguiti dall'attore ai fini della verifica del TAEG poiché in tale voce non andrebbero computati i costi di assicurazione, peraltro facoltative e non obbligatorie ai fini della conclusione del contratto.

Ha poi aggiunto che, l'eventuale difformità potrebbe incidere sulle condizioni di trasparenza, tenuto conto che il TAEG svolge soltanto una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conoscere il suo costo totale effettivo e non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 117 T.U.B..

Infine contestata la pattuizione del preammortamento ha evidenziato che la prima rata del finanziamento conterrebbe la maggiorazione di importo pari all'imposta di bollo del contratto.

Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione.

Il procedimento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu econometrica.

Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.

\*\*\*\*\*

L'azione promossa da  è fondata e merita di essere accolta.

**Sull'errata indicazione del TAEG e sulle sue conseguenze.**

Il TAEG è un indice che esprime il costo complessivo dell'operazione di credito e sono in esso inclusi anche i costi che non rilevano ai fini del calcolo del TEG.

Nel caso di credito al consumo l'art. 125 bis T.U.B. prevede espressamente la nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, qualora sia stato omesso o sia stato indicato in modo errato il TAEG: il comma 6 del suddetto articolo prevede infatti che *“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”*

Per come già ampiamente disquisito dalla giurisprudenza di merito, in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo IISC o TAEG.

Laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art.117 e 125-bis del TUB.

Dunque, durante la fase istruttoria è stato demandato al ctu l'incarico di verificare proprio la conformità o meno del TAEG effettivo a quello pubblicizzato.

Il nominato ctu, esaminati i documenti contrattuali, non per ultimo il piano di ammortamento, ha concluso accertando proprio la difformità di tale indicatore effettivamente risultante dall'applicazione delle clausole a quanto pubblicizzato.

La doglianza avanzata dall'attore è dunque risultata fondata.

Conseguentemente, secondo le istruzioni impartitegli in sede di conferimento di incarico, il nominato ctu ha provveduto a rielaborare le posizioni di dare/avere, sostituendo il tasso contrattualmente previsto con quello previsto dall'art. 117 T.U.B..

Il ricalcolo ha evidenziato un importo illegittimamente richiesto pari ad € 20.924,81 che, in accoglimento della domanda avanzata, dovrà essere restituito all'attore.



Per completezza si accenna infine, in considerazione dell'ormai univoco orientamento giurisprudenziale, alla correttezza della metodologia di calcolo che prevede l'inclusione anche delle spese e costi per la stipula di contratti assicurativi: nel caso specifico, peraltro, la polizza risulta espressamente stipulata a protezione del credito, con una copertura assicurativa di durata corrispondente a quella del finanziamento, stipulata contestualmente al finanziamento ed il cui beneficiario viene individuato nell'istituto di credito.

È perciò incontrovertibile che, anche tale voce vada computata ai fini del calcolo del TAEG.

Infine, è risultata altrettanto fondata l'eccepita inclusione degli interessi di preammortamento nel piano di ammortamento, unitamente alla voce di capitale erogato: siffatta modalità di calcolo ha comportato l'applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti anche agli interessi relativi al preammortamento, comportando, di fatto, la violazione dell'art. 1283 c.c., con un illegittimo maggior esborso a carico del cliente pari ad € 191,91.

Concludendo, le domande avanzate dall'attore meritano di essere accolte, con condanna dell'istituto convenuto al rimborso della complessiva somma di € 21.116,72.

Su tale somma andranno poi riconosciuti gli interessi al saggio legale dall'estinzione del rapporto sino all'effettivo soddisfo.

Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni in mancanza di qualsivoglia istruttoria sul punto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1577 /2021 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

accoglie la presente azione e, per l'effetto,

dichiara la violazione dell'art. 125 bis TUB per l'errata pubblicizzazione del Taeg rispetto a quello effettivamente applicato;

condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme versate in eccedenza, per un importo di € 20.924,81, oltre ad € 191,91, a titolo di interessi illegittimi, per come meglio indicato in parte motiva, oltre interessi legali dall'estinzione del rapporto all'effettivo rimborso;

condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate pari ad € 264,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfetarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;

pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu;

Così deciso in Marsala in data 27/09/2022

Il Giudice

[Redacted signature box]

*Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal [Redacted] in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.*